



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 90 del 20/05/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 29 aprile 2010, n. 81

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 9,92 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Galatina (Le), ai sensi dei comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società SunRay Italy S.r.l., con sede legale in Roma.

Il giorno 29 aprile 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

1. con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
2. con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
3. la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
4. la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
5. il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
6. ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
7. la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
8. la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
9. l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con

le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
10 l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

10. ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società SunRay Italy S.r.l., con nota prot. n. 38/14452 del 19.12.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 9,92 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, tra cui l'ampliamento della stazione elettrica "Galatina 380 kV" di Terna SpA, da realizzarsi nel Comune di Galatina (Le);

dopo la fissazione della data della conferenza di servizi, convocata con nota prot. n. 7256 del 02.07.2009, in data 27/08/2009 la società SunRay Italy Srl in modifica al progetto originale proponeva una delocalizzazione del progetto in altra area del territorio di Galatina;

con nota prot. n. 13777 del 14.12.2009 è stata convocata la 2ª riunione della conferenza di servizi svoltasi il giorno 12 Gennaio 2010;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

1) Nota fax del 29/12/2009 con prot. 5151 del Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto:

Nulla Osta con prot. n. 057805/UI_DEM/2009 del 29.12.2009 con il quale si comunica che non si intravedono motivi ostativi;

2) Nota Fax dell'Autorità di Bacino della Puglia - Prot. n. 167 del 08/01/2010.

Dal confronto con gli elaborati del PAI vigente non risultano, al momento, sovrapposizioni fra gli interventi previsti nel progetto in oggetto, così come rappresentati negli elaborati grafici trasmessi, con le aree sottoposte a tutela.

Si fa presente tuttavia che, a seguito di recenti studi effettuati da questa Autorità di Bacino per la realizzazione della Carta Idrogeomorfologica per conto della Regione Puglia, risulta la presenza di due depressioni morfologiche, una ubicata in prossimità del lato meridionale della Stazione Elettrica Utente e l'altra a Est della Mass. Vernaglione, che potrebbero costituire recapito finale di acque superficiali a seguito di eventi piovosi intensi.

Sulla base di quanto esposto si ritiene opportuno suggerire al RUP di adottare in fase di progettazione esecutiva tutti i provvedimenti necessari affinché le opere da realizzare in adiacenza a tali aree non subiscano danneggiamenti a seguito di eventuali allagamenti.

3) Nota Fax dell'Arpa Puglia - Dap. di Lecce - Prot. n. 864 del 12/01/2010:

Si riserva di esprimere parere nei tempi previsti dalla norma di riferimento.

4) Nota Fax dell'ASL/LE - Prot. n. 16/1062/ED del 12/01/2010:

Parere favorevole a condizione che:

- Che siano predisposte misure adeguate per evitare la dispersione sul terreno delle acque di lavaggio dei moduli in occasione delle periodiche operazioni di lavaggio;
- che, per quanto attiene al cavidotto, le fasce di rispetto siano determinate ed attuate in conformità ai criteri del DPCM 08.07.03;
- Che l'area sia decespugliata meccanicamente senza l'uso di diserbanti.

Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche, questa dovrà rispettare quanto contenuto del

Piano Direttore approvato con D. n. 191/CD/A del 13.06.02 nonché le disposizioni della Provincia competente in materia di autorizzazione e controllo.

5) Nota Fax della Regione Puglia - Servizio Attività Estrattive - Lecce - Prot. n. 5 del 04/01/2010:

Parere Favorevole.

6) Nota Fax della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici - Lecce - Prot. n. 307 dell'11/01/2010:

L'area interessata dall'intervento non risulta sottoposta alle disposizioni di tutela ai sensi del D.L.vo 42/2004.

7) Nota Fax della Soprintendenza per i Beni Archeologici - Lecce - Prot. n. 471 dell'11/01/2010.

Non esprime parere e chiede la Carta del Rischio Archeologico.

8) Nota Fax della Provincia di Lecce - Prot. n. 2495 dell'08/01/2010:

Non esprime parere e ci riserva di trasmetterlo quanto prima.

9) Comune di Galatina, parere del 31 Dicembre 2009 relativo al parco fotovoltaico:

PARERE FAVOREVOLE

A condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

la distanza della recinzione dal ciglio stradale non può essere inferiore a m. 3,00;

l'accesso carrabile deve essere arretrato dal ciglio stradale di almeno m. 5,00 e, ove si tratti di strada provinciale, deve essere preventivamente autorizzato dalla Provincia di Lecce;

le strutture (cabina elettrica, pannelli fotovoltaici, etc.) devono essere poste a distanze non inferiori ai seguenti valori: m. 10,00 dai confini, m. 20,00 dai fabbricati, m. 10,00 dal ciglio delle strade comunali; per le strade non comunali, la distanza minima e quella stabilita dal vigente Codice della strada.

Si evidenzia che l'area d'intervento è sottoposta a tutela dal PUTT/p in quanto ricade parzialmente in ambiti territoriali estesi di tipo "C" (valore paesaggistico distinguibile). Pertanto, l'intervento non può essere autorizzato senza il preliminare rilascio del provvedimento previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/p per il caso in specie.

10) Comune di Galatina, parere del 31 Dicembre 2009 relativo all'ampliamento della stazione elettrica "Terna - Galatina 380 kV":

PARERE FAVOREVOLE a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

la distanza della recinzione dal ciglio stradale non può essere inferiore a m. 3,00;

l'accesso carrabile deve essere arretrato dal ciglio stradale di almeno m. 5,00 e, ove si tratti di strada provinciale, deve essere preventivamente autorizzato dalla Provincia di Lecce;

le strutture (chiosco, apparecchiature elettromeccaniche, etc.) devono essere poste a distanze non inferiori ai seguenti valori: m. 10,00 dai confini, m. 20,00 dai fabbricati, m. 10,00 dal ciglio delle strade comunali;

per le strade non comunali, la distanza minima e quella stabilita dal vigente Codice della strada.

Si evidenzia che l'area d'intervento è sottoposta a tutela dal PUTT/p in quanto ricade in ambiti territoriali estesi di tipo "C" (valore paesaggistico distinguibile). Pertanto, l'intervento non può essere autorizzato senza il preliminare rilascio del provvedimento previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/p per il caso in specie.

11) Comune di Galatina, parere del 12 Gennaio 2010 relativo alla costruzione di un elettrodotto interrato AT 150kV per la connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico in località "Vernaleone" da 9,92 MWe:

PARERE FAVOREVOLE a condizione che vengano rispettate le prescrizioni contenute nel "Disciplinare Tecnico del Comune di Galatina" Settore LL.PP. relativo all'esecuzione dei ripristini stradali;

12) Terna SpA prot. TE/P20090017500 del 28.12.2009:

Terna SpA ha fornito il proprio benestare di rispondenza ai requisiti tecnici di connessione con le prescrizioni di seguito riportate:

la connessione dell'impianto in oggetto dovrà prevedere il collegamento presso la nuova sezione a 150 kV in GIS della stazione elettrica (S.E.) a 380 kV di Galatina. A valle dell'ottenimento delle necessarie

autorizzazioni nella loro completezza e della voltura delle opere RTN necessarie alla connessione e solo a seguito di comprovate esigenze della società SunRay Italy srl, ribadiamo che l'impianto di generazione potrà essere collegato provvisoriamente su uno stallo a 150 kV della esistente sezione a 150 kV della S.E. a 380 kV di Galatina.

è necessario garantire che non sussistano interferenze tra le linee AT RTN afferenti alla S.E. 380/150 kV di Galatina e gli impianti in oggetto;

13) Regione Puglia, Servizio Lavori Pubblici Struttura Tecnica Provinciale Lecce AOO_064 del 05/01/2010 prot. 0000336:

si è rilevato che le opere da eseguire non sembrano determinare interferenze significative con i parametri ambientali (idrografia superficiale e sotterranea, vincolo sismico, geomorfologia), rientranti nelle materie di questo Ufficio, pertanto, rilascia nulla osta alla costruzione esercizio dell'impianto.

Eventuali opere strutturali dovranno essere eseguite nell'ambito delle procedure della normativa sismica e la relativa documentazione dovrà essere integrata da specifiche indagini di qualificazione geologica e geotecnica del sito. Inoltre dagli stessi risulta che l'intervento produttivo è previsto in zona agricola "E1". Qualora il comune di GALATINA dovesse rilevare per il caso in esame che l'intervento è in variante allo strumento urbanistico, prima dell'approvazione definitiva dovrà richiedere a questo Ufficio il parere di compatibilità morfologica ai sensi dell'art. 89 del T.U. 380/01.

Infine dall'esame degli atti non si evince come si farà fronte alle esigenze idriche del complesso produttivo. Pertanto si fa presente che qualora dovesse essere necessaria la realizzazione di pozzi per l'utilizzazione delle acque sotterranee la Ditta dovrà fare richiesta preventiva a questo Ufficio per il rilascio della relativa autorizzazione alla trivellazione.

14) Aeronautica Militare Comando Scuole A.M. /3ª Regione Aerea Prot. M_D.ABA001 del 11/01/2010 n. 842:

si rilascia il nulla osta militare dell'A.M. per gli aspetti demaniali di competenza.

15) Servizio Agricoltura:

si riserva di esprimere parere in quanto sull'area si evidenziano delle aree incolte e quindi occorre verificare eventuali vincoli forestali e relative autorizzazioni.

Preso atto dei pareri pervenuti successivamente alla Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. IT-BA/3-IE/2009/05/VIE/945 del 25.01.2010 rilascia nulla osta alla Costruzione e Esercizio cabina trasformazione MT/AT e dell'elettrodotto in cavo interrato a 150 kV al servizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica da 9,92 MWp denominato "GALATINA" sito nel Comune di Galatina (LE) e stallo arrivo produttore a 150 KV nella S.E. 380KV di Galatina.

(Variante di ubicazione cabina MT/AT e percorso cavidotto AT visto il nulla osta del 17 Luglio 2009 prot. BA/IE/2009/05/VIE/7311).

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. IT-BA/3-IE/VIE/943 del 25.01.2010 rilascia nulla osta alla Costruzione e Esercizio dell'impianto di produzione dell'energia elettrica da fonte fotovoltaica da 9,92MWp sito nel comune di Galatina (LE) e linee elettriche MT 20kV in cavo interrato di connessione alla cabina di trasformazione MT/AT della stessa società. (Variazione di ubicazione impianto e linea mt visto il nulla osta del 17 Luglio 2009 prot. IT-BA/3-IE/VIE/7309). (Solo la parte in media tensione)

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, Prot. N. IT-BA/3-IE/2010/01/VIE/947 del 25.01.2010 rilascia nulla osta alla costruzione e esercizio dell'ampliamento della stazione elettrica 380 kV Galatina della soc. TERNA s.p.a.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 3522 del 04.03.2010 e 4331 del 18.03.2010, comunica che:

La carta del rischio, affidata alla TETHYS s.r.l. di Roma e curata dalla dott.ssa P. d'Angela, pone in evidenza come nel territorio interessato dal progetto non siano note segnalazioni archeologiche confluite in bibliografia: i soli dati reperiti si pongono a non meno di km 3 dall'impianto (tombe di età tardo imperiale a nord - est di Noha; una stele messapica da casale Pisanello).

La ricognizione di superficie non ha evidenziato segni di interesse archeologico nell'area dell'impianto che non risulta peraltro sottoposta a disposizioni di vincolo di cui al D. Lgs. 42/2004.

Alla luce di tali esiti, per quanto di stretta competenza, questa Soprintendenza esprime parere positivo alla realizzazione del progetto in argomento, alla condizione che tutte le fasi di scavo del cavidotto per il collegamento alla CP Enel siano sottoposte a controllo archeologico da affidarsi a professionista (archeologo) in possesso di adeguati titoli formativi e professionali, senza oneri per la scrivente Amministrazione: tanto al fine di evitare l'interferenza con resti antichi eventualmente ancora presenti nel terreno.

Si rimane in attesa di conoscere il nominativo dell' archeologo preposto alla sorveglianza dei lavori e la data di inizio degli stessi.

Con nota prot. n. 4331/2010 del 18.03.2010 la Soprintendenza corregge ed integra il parere espresso sull'impianto in oggetto con nota prot. nr. 3522 del 04.03.2010 nelle seguenti parti:

a) la cabina di collegamento risulta essere di TERNA e non di Enel;
b) la lunghezza del percorso del cavidotto è di metri 916 e non di metri 4.100 come indicato nella nota 3522/2010 (ove la misura data è comprensiva anche dei cavidotti di collegamento dei gruppi di moduli fotovoltaici).

• Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 2504/32287 del 12.02.2010, comunica che l'attività in oggetto non risulta fra quelle elencate nel D.M. 16.02.1982 e la stessa non è soggetta agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 37 del 12.01.1998. Si evidenzia inoltre, ad ogni buon fine, che ai sensi delle Circolari MI.SA n. 52 del 20.11.1982 e n. 46 del 07.10.1982 le norme tecniche di sicurezza attualmente in vigore, nel caso in oggetto, si devono comunque osservare sotto la responsabilità del titolare dell'attività.

• Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 4153/21711 del 05.03.2010, preso atto che, come dichiarato nella relazione tecnica di valutazione di rischi d'incendio, le opere in esame non interferiscono con il gruppo elettrogeno (unica attività elencata al D.M. 16.02.1982 presente nella stazione elettrica di Galatina), comunica che l'attività in oggetto non risulta fra quelle elencate nel D.M. 16.02.1982 e la stessa non è soggetta agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 37 del 12.01.1998.

Si evidenzia, ad ogni buon fine, che ai sensi delle Circolari MI.SA n. 52 del 20.11.1982 e n. 46 del 07.10.1982 sotto la responsabilità del titolare delle attività, si devono comunque osservare le norme tecniche di sicurezza attualmente in vigore, nel caso in oggetto, ivi compreso il D. Lgs n. 81 del 09.04.2008, con particolare riguardo alle misure di sicurezza per eliminare o ridurre i rischi e alle misure di emergenza di lotta antincendio.

• Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Urbanistica - Ufficio Attuazione P.U.T.T., prot. n. 2352 del 11.02.2010 rileva, per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, che l'area oggetto di intervento ricade in parte in Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore nominale e in parte in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile sottoposti a tutela diretta dal P.U.T.T./P; Nelle vicinanze della sottostazione è presente una dolina, la cui area annessa di 100 m non viene interessata dalle opere in progetto.

Sulla scorta della documentazione in atti, ed in particolare della "Relazione Tecnica Specialistica - Analisi di Compatibilità paesaggistico territoriale", rilevato che l'intervento risulta coerente con le direttive e gli indirizzi di tutela dell'ATE "C" interessato e rilevato altresì il NON interessamento di Ambiti Territoriali Distinti, questo servizio ritiene di poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P.

• Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Ufficio Provinciale Lecce, prot. n. 3369 del 18.03.2010 comunica che non occorre nulla osta forestale.

Qualora la realizzazione dell'impianto comportasse il taglio di piante di origine naturale e non, isolate o a gruppo radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati nonché filari di piante lungo muri di confine e, pertanto non classificabili come "bosco", di piante monumentali e/o taglio della macchia mediterranea, occorre la nostra preventiva autorizzazione in base al R.R. n. 10 del 30.06.2009.

• Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura, fax del 11.03.2010 comunica che, per quanto di stretta competenza di questo Ufficio, non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione dell'impianto, fatto salve le seguenti prescrizioni, fatte salve le seguenti prescrizioni:

1. è fatto divieto di utilizzare gettate di cemento in loco;
2. tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, devono essere di facile rimozione, non devono rilasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione dell'impianto, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo. E' consentito l'uso del cemento in loco, solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvitatura e battitura. Il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori appositamente realizzati tramite trivella o carotatore di un diametro massimo 50 cm, il cemento non deve interessare lo strato di suolo agrario;
3. la recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 metri varchi delle dimensioni di 40 per 40 cm, o in alternativa la rete deve essere posta ad una altezza di 30 cm dal suolo, al fine di consentire il passaggio degli animali selvatici; la stessa deve essere fissata al suolo con le modalità di cui al punto precedente, senza cordoli di cemento e qualsivoglia struttura atta a creare barriere fisiche nel suolo tra l'interno e l'esterno all'area;
4. non sono consentiti sbancamenti e movimentazioni di suolo, fatta eccezione per le fondazioni degli edifici e delle cabine;
5. non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatte eccezione per la fase di cantiere, che successivamente devono essere rimosse, senza movimentazione di suolo e senza che le stesse modificano le funzioni del suolo; nelle vicinanze del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un'area con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;
6. nella fase di chiusura e di riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;
7. è fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna;
8. è fatto divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulitura dei pannelli e delle strutture.

Inoltre, considerato che sull'appezzamento di terreno in cui dovrà essere realizzato l'impianto, sussistono alberi di olivo, come evidenziato dalla relazione tecnica agronomica a firma del dr. Agr. Lauretti Massimiliano allegata alla documentazione presentata dalla ditta SunRay Italy srl, VISTA la Legge 14.02.1951 n. 144 (modificazione degli art. 1 e 2 del decreto leg.vo n. 475/1945) e la Legge Regionale n. 14 del 04.06.2007, si prescrive che l'estirpazione delle piante interessate dovrà avvenire previo autorizzazione di questo Ufficio, il quale rilascerà il relativo decreto solo dietro presentazione da parte della Società di regolare domanda e solo con acquisizione di autorizzazione unica di cui all'oggetto, di progetto definitivo ed a seguito di accertamento in campo.

• ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, prot. n. 3184 del 25.01.2010 esprime parere favorevole alla realizzazione ed esercizio dell'impianto fatte salve le seguenti prescrizioni:

1. Sia fatto espresso divieto di utilizzo di diserbanti chimici ed effettuare le operazioni di diserbaggio

esclusivamente mediante attrezzature meccaniche;

2. Al fine di minimizzare l'impatto con il territorio interessato, prevedere l'infissione diretta dei montanti di sostegno, dei telai dei pannelli fotovoltaici, tramite battipalo o vitone senza l'utilizzo di plinti di fondazione in cemento ed infiggere i pali di recinzione ugualmente tramite infissione diretta priva di cordolo o plinti di cemento, qualora non si ritenga utile optare per una recinzione naturale (Siepe).

3. Specificare la tipologia della piantumazione o area di naturalità vegetale esistente sui terreni interessati dall'insediamento ed eventuale programma di mantenimento/reimpianto previsto.

4. Sia effettuato specifico studio degli effetti sul microclima derivanti dalla realizzazione del progetto anche in considerazione delle esigenze di salvaguardia dell' area assoggettata a tutela dal PUTT/p e dal PTCP della Provincia di Lecce;

5. Fornire tutte le informazioni tecniche, relative alla scelta dei corpi illuminanti per l'illuminazione esterna, atte a valutare la conformità degli stessi alla L.R. 15/05 ai fini dell'inquinamento luminoso e relazione sulla minimizzazione dello stesso.

6. Si rammenta che la realizzazione dell'impianto deve risultare per il terreno che lo ospita meno invasiva possibile e nel caso in esame, dopo le operazioni di montaggio, il terreno dovrà essere riportato alla sua naturalità permettendo l' assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse.

• ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, prot. n. 3819 del 27.01.2010 esprime parere positivo per la costruzione di un elettrodotto interrato da 20 kV e annessa cabina di raccolta MT e ampliamento in AT della Stazione Elettrica 150/380 KV "Galatina" di Terna, necessario alla connessione di un impianto fotovoltaico da 9,92 MW con la suddetta stazione Elettrica, da realizzarsi nel comune di Galatina dalla società "SunRay Italy s.r.l.", si ritiene che gli impianti in oggetto, da realizzarsi con i criteri costruttivi proposti, sono compatibili con i limiti di legge attualmente vigenti, in relazione anche ad altri impianti presenti nelle vicinanze;

• Provincia Di Lecce, Settore Territorio E Ambiente Prot. n. 16542 del 18 Febbraio 2010

1. L'Ufficio Emissioni, relativamente ai campi elettrici e magnetici generati dall'elettrodotto, in relazione alla tutela dall'inquinamento elettromagnetico, esprime parere favorevole alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto stesso, precisando che prima della messa a regime dell'impianto sarà necessario confermare attraverso una campagna di misure strumentali, come disposte dal D.P.C.M. 08 Luglio 2003 e s.m.i., i valori di campo attesi in sede di progetto.

Fa presente, inoltre, che l'elettrodotto dovrà essere autorizzato da questo Ente ai sensi della L.R. n. 25 del 09 ottobre 2008.

2. L'Ufficio Rifiuti, per quanto attiene alla gestione dei rifiuti, alla contaminazione del suolo e sottosuolo e gestione acque meteoriche, esprime parere favorevole, per quanto di competenza, con le seguenti prescrizioni:

• per le acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento di aree esterne si dovrà rispettare quanto previsto dal decreto del Commissario Delegato n. 282/CD/A del 21.11.2003 e dall'allegato A1 del Piano Direttore;

• i trasformatori, se contenenti olio dielettrico, dovranno essere dotati di appositi bacini di contenimento di capacità almeno pari al volume dell'olio contenuto.

3. L'Ufficio Aree Protette, Tutela Naturalistica, rilascia il seguente parere, per quanto di competenza: il sito di localizzazione dell'impianto di cui in oggetto non ricade in:

• Aree protette nazionali ex L. 394/91;

• Aree protette regionali ex L.R. 19/97;

• pSIC (proposti siti di importanza Comunitaria) di cui alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat";

• ZPS (zone a Protezione Speciale) di cui alla Direttiva 79/409/CEE "Uccelli";

• Zone umide di cui alla convenzione di Ramsar;

• PROVINCIA DI LECCE Servizio Strade del 02.02.2010:

considerato che il parco potrebbe essere visibile dalla S.P. n. 47 "Galatone - Galatina-Soletto alla Lecce - Maglie", relativamente alla tipologia dell'impianto (pannelli fotovoltaici rotanti di altezza massima di

circa m. 2,80, che per effetto di rifrangenza potrebbero provocare abbagliamento o arrecare disturbo visivo durante la guida), si esprime benestare tecnico alla soluzione progettuale prospettata e riportata nell' allegata tavola PA.PD.14 consistente nella piantumazione, lungo tutto il perimetro della recinzione, di siepe costituita da essenze arboree con fogliame fitto di altezza almeno pari quella del sistema struttura - modulo (2,80 metri circa).

Visto che nel progetto è prevista anche la costruzione, a circa 30 m dalla S.P. di una Stazione Elettrica Utente da 150/20 kV, si esprime benestare tecnico alla sua costruzione, relativamente alla fascia di rispetto, alla luce della Circolare n. 5980 del 30/12/1970 del Ministero dei LL.PP. direzione generale Urbanistica Roma, ed alla formazione dell'accesso alla cabina che dovrà essere utilizzato solo dal personale ENEL per la sua manutenzione.

Riguardo il tracciato dell'elettrodotto interrato, questo U.T., visto che l'elettrodotto dovrà attraversare longitudinalmente la S.P. n. 47 con cavo interrato in media tensione e trasversalmente con cavo interrato in alta tensione, ai sensi dell' Art. 26 comma 2 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992, esprime parere favorevole preventivo per quanto di propria competenza, a condizione che vengano apposte, per tutto il tratto interessato, le opportune paline di segnalazione.

Resta fermo l'obbligo per la Società SunRay Italy di perfezionare l'iter per il rilascio della relativa Concessione facendone successiva richiesta all'Ufficio Autorizzazioni e Concessioni di questa Provincia.

• PROVINCIA DI LECCE, Servizio Pianificazione Territoriale, Tutela Venatoria esprime quanto di seguito riportato:

viste le considerazioni riportate nella "Relazione di compatibilità al P.T.C.P. - Integrazione" e relativi allegati, il progetto esaminato RISULTA COMPATIBILE con gli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale a condizione che all'atto di dismissione dell'impianto in argomento l'area di sedime sia oggetto di intervento di naturalizzazione, esteso almeno alla superficie indicata dal P.T.C.P. come "prima fase di espansione della naturalità" e come seconda fase di espansione della naturalità, con le essenze tipiche della macchia mediterranea, peraltro elencate nei "cataloghi vegetazionali delle specie erbacee arboree ed arbustive" (artt. 3.1.3.8 e seguenti delle N.T.A. dei PTCP).

Infine, per quanto attiene alla coerenza con le previsioni del Piano faunistico - venatorio vigente, sulla base dell'istruttoria d'ufficio si esprime parere favorevole in quanto l'intervento proposto non è compreso in area assoggettata ad alcun istituto di protezione.

• Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. M_D E24472/0005808 del 29.03.2010 concede il NULLA OSTA di Forza Armata subordinatamente alla effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando al Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi.

• ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, prot. n. 0012794/AOC/DIRGEN del 24.02.2010 considerato che l'impianto fotovoltaico in oggetto data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;

con riferimento a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC (Cap. 3);

l'A.M. C.I.GA per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni;

rilascia nulla osta, per quanto di competenza, alla realizzazione dell'opera in progetto;

• Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo prot. 807 del 05.02.2010 comunica che dall'esame della documentazione non risultano interferenze con opere gestite dal Consorzio. Pertanto, per quanto di competenza, esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere previste.

Rilevato che:

• con nota prot. n. 4309 del 19.03.2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti e alla Società proponente che il procedimento di autorizzazione alla costruzione dell'Impianto di produzione di Energia Elettrica da Fonte Fotovoltaica della potenza elettrica di 9,92MWp

sito nel Comune di Galatina, si è concluso positivamente.

- Con nota del 25 Marzo del 2010 la Società SunRay Italy ha trasmesso copia del progetto adeguato alle prescrizioni degli Enti;
- il legale rappresentante della Società SunRay Italy S.r.l. con nota del 25.03.2010 ha trasmesso a codesto ente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le scritture private e gli atti notarili attestanti la piena disponibilità delle aree interessate dall'impianto fotovoltaico denominato "Galatina";

Considerato che:

• ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

• un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 9,92 MW ubicato nel Comune di Galatina (LE);

e delle relative opere connesse così distinte:

- Sottostazione di Utenza 150/20 kV situata all'esterno dell'area di impianto;
- un cavidotto AT di collegamento tra la Stazione Elettrica 380/150 kV "Galatina" di Terna SpA e la Sottostazione di Utenza 150/20 kV;
- Ampliamento della Stazione Elettrica "Galatina" 380kV di Terna SpA.

• in data 25 Marzo 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società SunRay Italy S.r.l. ed il Comune di Galatina l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

• l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 31 marzo 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 011554 e della Convenzione al repertorio n. 011555;

• il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Preso atto che:

ai sensi della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, gli impianti fotovoltaici di potenza elettrica nominale inferiore a 10 MWe non sono soggetti alla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale né alla procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e alla legge regionale n. 11/2001;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 9,92 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Galatina (LE) denominato "Galatina".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società SunRay Italy s.r.l. con sede legale in Roma alla via Cristoforo Colombo, n. 163, Partita IVA 05879620960 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 9,92 MW ubicato nel Comune di Galatina (LE);

e delle relative opere connesse così distinte:

- Sottostazione di Utenza 150/20 kV situata all'esterno dell'area di impianto;
- un cavidotto AT a 150kV di collegamento tra la Stazione Elettrica 380/150 kV "Galatina" di Terna SpA e la Sottostazione di Utenza 150/20 kV;
- Ampliamento della Stazione Elettrica "Galatina" 380kV di Terna SpA.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Sunray Italia S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (Fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla

conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società gestore delle reti energetiche.

Art. 6)

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e dei commi 1 e 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Galatina (Le).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 20 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
